



“Revisione e aggiornamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n 219, dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”

Accordo Stato Regioni n. 61 del 14 aprile 2016

Deanna Calteri e Anna Ceccarelli

Consultazione plenaria del Sistema Trasfusionale

Roma, 1 giugno 2016

AGENDA

Attività in capo:

- alle **Regioni**
- alle **Strutture Regionali per il Coordinamento delle attività trasfusionali (SRC)**

Parole chiave

In sintesi...



Uniformità regolamentazione rapporti Regioni/Associazioni e Federazioni

Premesse

RITENUTO necessario quindi, provvedere, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, all'aggiornamento e revisione dell'accordo del 20 marzo 2008, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale nella regolamentazione dei **rapporti tra le Regioni e Province autonome** e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue nonché delle **quote di rimborso associative; [...]**



Schema tipo di convenzione e quote di rimborso

Punto 1 dell'Accordo

Sono approvati lo **schema tipo di convenzione** tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse, e le corrispondenti **quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale**, come definiti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente accordo, di cui costituiscono parte integrante.



Attività svolte dalle Associazioni e Federazioni donatori di sangue

Punto 2 dell'Accordo

Le **attività** svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della convenzione, come da schema tipo definito all'allegato 1 al presente accordo, possono essere le seguenti:

- a) attività di gestione associativa (disciplinare A);
- b) attività di gestione di Unità di raccolta (disciplinare B), laddove previste dai modelli organizzativi regionali.



Attività associative e disciplinari tecnici

Punto 3 dell'Accordo

Le **attività associative**, di cui alle lettere a e b del punto 2, che le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue garantiscono nel territorio di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso il coordinamento da parte della SRC, sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B dell'allegato 1 con il quale costituiscono parte integrante del presente accordo.



I progetti (All. 1 - Disciplinare C)

Punto 6 dell'Accordo

- **I progetti** (*ndr: di cui al disciplinare c*), con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime.
- Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.



Recepimento Accordo

Punto 7 dell'Accordo

Entro **sei mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province Autonome **recepiscono** il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale.



Stipula delle convenzioni

Punto 8 dell'Accordo

- Entro **tre mesi** dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie /Enti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla **stipula** delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza.
- Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all'allegato 1 al presente accordo e ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori.
- Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo quanto previsto al precedente punto 6.



Mancata stipula delle convenzioni

Punto 9 dell'Accordo

Qualora le Regioni e le Province Autonome **non provvedano** alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n 219.



Proroga convenzioni stipulate ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 20.08.2008

Punto 10 dell'Accordo

Le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l'accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 **sono prorogate** fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1 gennaio 2017.



Verifica dell'Accordo

Punto 11 dell'Accordo

In fase di prima applicazione, entro i **18 mesi a decorrere dall'approvazione**, il presente accordo è sottoposto a **verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC**, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso.

Successivamente a tale scadenza, l'aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con cadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

*ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 61 del 14.04.2016, in
applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b), legge 219/2005.*

TRA

La Regione/Azienda Sanitaria/Ente

..... (indicare sede) nella
persona del(indicare riferimento)

E

La Associazione/Federazione
(indicare denominazione) nella persona del
.....(indicare riferimento).



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo - Art. 1 punto 2

La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:

- all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
- alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
- al Comitato per il buon uso del sangue;
- all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni 61 del 14.04.2016 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo – Art. 1 punto 5

Tali progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, **con l'approvazione e il coordinamento della SRC** in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e **le Regioni e Province Autonome**, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

La Regione/Azienda Sanitaria/Ente, con il coinvolgimento delle SRC, e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari del sangue, con la presente convenzione **si impegnano** a *[omissis]*.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

Lettera h)

[...] garantire una **gestione informatizzata** delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, **mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC)**.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

ARTICOLO 2 (Contenuti e durata della convenzione) Punto 3

Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

ARTICOLO 3

(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)

L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Enti da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

ARTICOLO 4 (Rapporti economici) Punto 1

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui ai disciplinari A e B (se effettuata), uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 61 del 14/04/2016



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

ARTICOLO 4 (Rapporti economici) Punto 2

Le **attività**, nonché i relativi **rimborsi**, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della **programmazione regionale** concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.



Schema-tipo di convenzione

Allegato 1 dell'Accordo

ARTICOLO 4 (Rapporti economici) Punto 6

Per lo svolgimento delle eventuali **attività aggiuntive** di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente convenzione, come definite nel disciplinare tecnico C, le Regioni e le Province autonome o gli Enti delegati garantiscono le risorse economiche per la realizzazione dei relativi progetti.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC, e l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue promuove e sostiene la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

- L’Associazione/Federazione attiva o partecipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, **anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti, d’intesa con la SRC di riferimento.**
- La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, **con il coinvolgimento della SRC**, fornisce all’Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Gestione associativa

- Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso [omissis] l’uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l’integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un’unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.
- L’Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con il ST nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Formazione

L’Associazione/Federazione e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il **miglioramento continuo della qualità** nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l’organizzazione di programmi specifici di formazione continua.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Tutela del donatore e promozione della salute

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l’Associazione/Federazione di donatori di sangue per favorire... *[azioni di tutela del donatore e promozione della salute, ndr].*



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite l’Associazione/Federazione in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove **specifiche iniziative per l’informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori** sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Tutela della salute del donatore periodico e dell’aspirante donatore

La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l’effettuazione degli **accertamenti iniziali e periodici sui donatori** previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l’idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Flussi informativi e informazioni sui donatori

Le modalità per lo **scambio delle informazioni** tra l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, **con il coinvolgimento della SRC**, nel rispetto della normativa vigente.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Copertura assicurativa dei donatori

La Regione assicura la **copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, anche attraverso i propri Enti, d’intesa con l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue, con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall’accertamento dell’idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.**



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare A)

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall’Associazione/Federazione dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il **rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative**, come da allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni n. 61 del 14.04.2016



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Gestione della Unità di raccolta

- L'Associazione/Federazione provvede alla gestione dell'attività sanitaria di raccolta presso le sedi sopra elencate con personale dedicato e con attrezzature e locali propri o messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria/Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della convenzione.
- Utilizza inoltre n. autoemoteca/che esclusivamente presso i luoghi risultanti dall'allegato elenco, fatta salva la possibilità di effettuare attività sanitaria di raccolta di sangue o di emocomponenti da concordare con il ST di riferimento, in luoghi e orari definiti con lo stesso e **comunicati alla SRC, nell'ambito di quanto previsto dal regime autorizzativo.**



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Gestione della Unità di raccolta

L’Unità di Raccolta, secondo la programmazione regionale e locale, condivisa con il Servizio Trasfusionale di riferimento **e in sinergia con la SRC, e in base agli atti autorizzativi e di accreditamento regionali**, si impegna a trasferire gli emocomponenti raccolti (sangue, plasma, ecc. descrivere) al Servizio Trasfusionale, **salvo diverse disposizioni impartite su indicazione della SRC.**



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Gestione della Unità di raccolta

- Il Servizio Trasfusionale e l’Unità di Raccolta, per lo svolgimento dell’attività di raccolta, concordano, **con il coordinamento della SRC**, l’utilizzo del **sistema gestionale informatico nonché la fornitura e l’utilizzo di attrezzature**.
- Le tecnologie di base, rappresentate almeno da bilance di prelievo, emoglobinometri e saldatori costituiscono la dotazione indispensabile al fine di garantire sicurezza e tracciabilità, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
- Eventuali utilizzi di attrezzature e tecnologie ulteriori o con caratteristiche superiori rispetto a quelle di base devono essere definite in appositi accordi.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Gestione della Unità di raccolta

- L’Unità di Raccolta è responsabile dello **smaltimento** del materiale a rischio biologico.
- La Regione/Ente e l’Unità di Raccolta concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. Definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell’attività di raccolta.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Formazione e Sistema Qualità

L’Associazione/Federazione, a sua volta, si impegna:

- *[omissis]*
- alla **formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta**, tramite la partecipazione ai corsi istituiti dalla Regione e/o Aziende Sanitarie, **in collaborazione con la SRC**, ai sensi della normativa vigente.
- *[omissis]*



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Modifiche

Eventuali modifiche alla programmazione qualitativa e quantitativa della raccolta da parte dell’Unità di Raccolta devono essere condivise in forma scritta con il Servizio Trasfusionale di riferimento, previo coinvolgimento della SRC.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Rapporti economici

- Per la gestione dell’attività di raccolta si applicano le quote di rimborso di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni n. 61 del 14.04.2016.
- Le quote di rimborso di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni n. 61 del 14.04.2016 sono applicate **uniformemente** presso le singole Regioni e Province Autonome.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare B)

“Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219”

Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali

L’utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Enti da parte dell’Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da **appositi accordi/contratti** riportati in specifici e ulteriori allegati.



Schema-tipo di convenzione

All.1 – Disciplinare C)

“Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore”

- Il progetto deve essere regionale, attuabile sia a livello sovra aziendale o aziendale, in accordo con la Regione o Provincia Autonoma, con il coinvolgimento della SRC e del/i servizio/i trasfusionale/i, per l’applicazione dello stesso.
- Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in tema di attività sanitaria e attività trasfusionale, in aderenza al documento di programmazione regionale.



In sintesi...(1/2)

- Quote di rimborso **uniformi e omnicomprensive** su tutto il territorio nazionale (All. 2).
- **Tipologia di attività:**
 - a) attività di gestione associativa (All. 1 - Disc. A)
 - b) attività di gestione di Unità di raccolta (All.1 – Disc. B)
 - c) i progetti (All. 1 – Disc. C), con l’approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e PA.
- Entro **sei mesi** dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province Autonome recepiscono l’Accordo.
- Entro **tre mesi** dal recepimento dell’Accordo, le Regioni e le Province Autonome provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all’allegato 1.
- Qualora le Regioni e le Province Autonome **non provvedano** alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall’articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n 219.



In sintesi...(2/2)

- Le convenzioni stipulate tra le Regioni e Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 **sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1 gennaio 2017.**
- In fase di prima applicazione, **entro i 18 mesi a decorrere dall'approvazione**, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, **attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS** che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso.
- Successivamente a tale scadenza, **l'aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con cadenza biennale**, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso.

